Direzione Generale
Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Art. 87 del D. Lgs n. 36/2023)

Stazione Appaltante	Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
Servizio	Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco
Sede legale	Viale Luigi Merello, 86 - 09123 Cagliari
Codice AUSA	0000555733
Contatti – Telefono	(+39) 070 27991- (+39) 070 9619 000
Sito ufficiale	https://www.sardegnaforeste.it/
Posta elettronica certificata (P.E.C.)	protocollo.dg@pec.forestas.it
Direttore del Servizio	Dott. Maurizio Malloci
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Dott. Maurizio Barneschi
Progettista	Dott. Maurizio Barneschi Ing. Davide Palmas
Determina a contrarre	_____
Tipologia di gara	Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs 36/2023
Termine richiesta informazioni e/o chiarimenti	__.__.____ ore __:__
Termine presentazione offerte	__.__.____ ore __:__

INDICE

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO. 4
Art. 1. Condizioni dell'Accordo Quadro. 4
Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro. 8
Art. 3. Localizzazione delle officine dell'Aggiudicatario. 9
Art. 4. Durata del contratto di Accordo Quadro. 10
Art. 5. Importo dell'Accordo Quadro, Incidenza della Manodopera, Contratto Collettivo Applicabile al Personale, Opzioni Contrattuali, Prospetto Economico. 10
Art. 6. Caratteristiche della fornitura. 12
Art. 7. Contratto di Accordo Quadro. 12
Art. 8. Ordine di Fornitura (Contratto Attuativo). 13
Art. 9. Modalità di aggiudicazione e determinazione del prezzo. 16

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE. 20
Art. 10. Interpretazione e conoscenza del Contratto Attuativo e del Capitolato Speciale d'Appalto. 20
Art. 11. Documenti contrattuali, leggi e regolamenti. 20
Art. 12. Fallimento dell'Appaltatore. 21
Art. 13. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Referente dell'Aggiudicatario per il Contratto. 21
Art. 14. Penali. 22

CAPO 3. CONTRATTI ATTUATIVI: TIPOLOGIA DEGLI ORDINI DI FORNITURA, TERMINI E MODALITÀ PER LA CONSEGNA. 24
Art. 15. Tipologia degli ordini di fornitura. 24
Art. 16. Termini per l'esecuzione delle prestazioni. 24
Art. 17. Modalità per la consegna del materiale. 24
Art. 18. Accettazione, qualità e impiego dei materiali. 26
Art. 19. Sospensioni ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. 27
Art. 20. Sospensioni ordinate dal RUP. 28
Art. 21. Azioni sostitutive. 28

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI. 29
Art. 22. Norme generali. 29
Art. 23. Contabilizzazione a misura. 29
Art. 24. Definizione, forma e contenuto delle riserve. 29

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA. 31
Art. 25. Pagamenti. 31
Art. 26. Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti. 31
Art. 27. Ritardo nei pagamenti. 32
Art. 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti. 32

CAPO 6. GARANZIE. 33
Art. 29. Garanzie per la partecipazione. 33
Art. 30. Garanzie per l'esecuzione. 33

CAPO 7. MODIFICA DEI CONTRATTI. 36
Art. 31. Modifiche e varianti al contratto attuativo. 36

Art. 32. Revisione dei prezzi. 36

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. 38
Art. 33. Subappalto. 38

CAPO 9. CONTROVERSIE. 39
Art. 34. Accordo bonario e transazione. 39
Art. 35. Controversie. 39
Art. 36. Risoluzione. 39
Art. 37. Clausola risolutiva espressa. 40
Art. 38. Recesso. 41

CAPO 10. ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ. 43
Art. 39. Termini per la verifica di conformità e per l'accertamento della regolare esecuzione. 43

CAPO 11. NORME FINALI. 46
Art. 40. Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia. 46
Art. 41. Spese contrattuali, imposte e tasse. 47
Art. 42. Trattamento dei dati. 48
Art. 43. Obblighi dell'Appaltatore. 48
Art. 44. Rinvio. 49

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.

Art. 1. Condizioni dell'Accordo Quadro.

1. Il presente documento regola e disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, l'Accordo Quadro, come definito all'art. 2, lett. n), dell'Allegato I.1 al D. Lgs 36/2023 e all'art. 59 del D. Lgs 36/2023, che verrà stipulato, ai sensi del comma 3 del già menzionato art. 59, con un Operatore Economico, da attuarsi con eventuali successivi Ordini di Fornitura (OdF), inerenti alla fornitura e sostituzione degli pneumatici e servizi vari accessori per i mezzi meccanici dell'Agenzia Forestas, quali automobili, veicoli per trasporto merci, furgoni, rimorchi, semirimorchi, macchine agricole, macchine forestali, mezzi d'opera, carrelli, altri veicoli e attrezzature in uso all'Agenzia Forestas nel periodo di cui al successivo art. 4, secondo le necessità che si manifesteranno nell'arco temporale del presente Accordo Quadro. L'elenco dei veicoli, aggiornato al gennaio 2026, è riportato nell'allegato A, nel quale i mezzi sono classificati per tipologia secondo quanto indicato nella carta di circolazione e per assegnazione ai differenti servizi territoriali. Lo stesso elenco potrà subire variazioni determinate dalla dismissione, ovvero dall'acquisto di nuove tipologie di mezzi o assegnazione in gestione dalla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale o da altri Enti Pubblici. L'elenco riporta l'assegnazione dei mezzi ai vari servizi territoriali, suddivisione che coincide con l'interezza del lotto nel caso di lotto unico, o non coincidente nel caso in cui esigenze funzionali abbiano portato alla scelta di adottare due lotti per servizio territoriale, suddivisi geograficamente.
2. Sono individuati i seguenti elementi fondamentali:
 a) Stazione Appaltante: Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.), di seguito anche denominata "Committente" o "Agenzia" o "Forestas" o "Agenzia Forestas", sede: Viale Luigi Merello, 86 - 09123 Cagliari, Codice Fiscale – Partita IVA: 03669190922.
 b) Denominazione dell'intervento conferito dalla Stazione Appaltante: "Accordo Quadro per la fornitura e sostituzione degli pneumatici e servizi vari accessori per i mezzi meccanici dell'Agenzia Forestas, quali automobili, veicoli per trasporto merci, furgoni, rimorchi, semirimorchi, macchine agricole, macchine forestali, mezzi d'opera, carrelli, altri veicoli e attrezzature in uso all'Agenzia Forestas".
 c) Suddivisione in lotti. Per garantire l'effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti funzionali, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 36/2023, coincidenti per lo più con i Servizi Territoriali dell'Agenzia Forestas: per i servizi territoriali di Cagliari e di Tempio Pausania, le esigenze funzionali hanno portato a definire due lotti su base territoriale.
 - Lotto n. 1 (Cagliari ovest) – S. Territoriale di Cagliari – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari;
 - Lotto n. 2 (Cagliari est) – S. Territoriale di Cagliari – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari;
 - Lotto n. 3 – S. Territoriale di Iglesias – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari;
 - Lotto n. 4 – S. Territoriale di Lanusei – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari;
 - Lotto n. 5 – S. Territoriale di Nuoro – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari;
 - Lotto n. 6 – S. Territoriale di Oristano – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari;
 - Lotto n. 7 – S. Territoriale di Sassari – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari;

- Lotto n. 8 (Tempio Alta Gallura) – S. Territoriale di Tempio – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari;
- Lotto n. 9 (Tempio Bassa Gallura) – S. Territoriale di Tempio – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari.

La suddivisione in lotti funzionali, sulla base della distribuzione territoriale dell'Agenzia Forestas, si rende necessaria in quanto a ogni Servizio Territoriale è assegnata la gestione e il mantenimento della piena efficienza funzionale del patrimonio di veicoli terrestri utilizzati per il trasporto, per le attività forestali e per le attività di antincendio boschivo (AIB) e protezione civile.
In considerazione del fatto che spesso le manutenzioni dei mezzi, riferite agli pneumatici, si concentrano in determinati periodi, al fine di evitare che in uno stesso momento a un medesimo prestatore/esecutore del servizio siano contemporaneamente richieste prestazioni su numerose vetture, condizione quest'ultima che nel passato ha determinato un allungamento dei tempi di esecuzione del servizio, al medesimo concorrente, che partecipa alla gara con la medesima sede e organizzazione operativa, è consentita l'aggiudicazione a un massimo di n. 4 (quattro) lotti. A tal fine si evidenzia che il concorrente può presentare offerta per ciascuno dei lotti previsti a base di gara; tuttavia, qualora dovesse risultare primo in graduatoria per più di quattro lotti, potrà essere aggiudicatario di soli quattro lotti (come detto sopra), a partire da quelli di maggiore valore.

Le prestazioni necessarie per i mezzi assegnati alla Direzione Generale (DG) di Cagliari dell'Agenzia Forestas, individuati nell'allegato "Elenco mezzi in dotazione all'Agenzia Forestas", verranno acquistate tramite il Contratto di Accordo Quadro afferente ai lotti n. 1 (Cagliari ovest) – S. Territoriale di Cagliari e n. 2 (Cagliari est) – S. Territoriale di Cagliari. Per i suddetti mezzi verranno effettuati Contratti Attuativi (Ordini di Fornitura) distinti, aventi CIG derivato dal CIG del contratto di Accordo Quadro per il lotto a cui viene fatto riferimento (lotto n. 1 o n. 2). Inoltre, verrà effettuata una contabilità distinta tra i servizi effettuati per la DG Forestas e le prestazioni rese per i mezzi del Servizio Territoriale di Cagliari (Cagliari Est o Cagliari Ovest).

d) CPV:
 - 50116000 – Servizi di manutenzione e riparazione di parti specifiche di veicoli;
 - 50116500 – Servizi di riparazione di pneumatici, compreso il montaggio e l'equilibratura;
 - 34350000 – Pneumatici leggeri e pesanti;
 - 19511000 – Camere d'aria, battistrada e protettori in gomma;
 - 34351000-2 – Pneumatici per veicoli leggeri;
 - 34351100-3 – Pneumatici per autovetture;
 - 34351200-4 – Pneumatici per motocicli;
 - 34351300-5 – Pneumatici per veicoli industriali;
 - 34352000-9 – Pneumatici per veicoli pesanti;
 - 50116000-1 – Manutenzione e riparazione veicoli (più generico);
 - 34330000 – Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili.

e) Operatore Economico affidatario: miglior offerente individuato sulla base del minor prezzo, come meglio esplicitato all'art. 9 del presente Capitolato.

3. L'esecuzione dei contratti attuativi (nella forma degli Ordini di Fornitura) dovrà essere conforme a quanto contenuto nel presente Capitolato nonché alle indicazioni impartite dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante a emettere gli Ordini di Fornitura, nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso, mentre l'Appaltatore rimane vincolato a eseguire il contratto fino alla scadenza e/o alla concorrenza

dell'importo di cui all'art. 5 del presente Capitolato e negli atti in questo eventualmente richiamati. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice civile.

4. In ragione della fattispecie dell'appalto, si evidenzia che i materiali di cui al presente Accordo Quadro, non sono predeterminati esattamente nel numero e nella tipologia, bensì saranno indicati e comunicati dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della Stazione Appaltante, nel corso della vigenza dell'Accordo stesso, in base alle esigenze e alle necessità dell'Agenzia Forestas.
5. L'Accordo Quadro e il Capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per Forestas nei confronti dell'Operatore Economico con cui viene stipulato l'Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno degli Ordini di Fornitura.
6. L'Agenzia Forestas assumerà obblighi nei confronti dell'Appaltatore esclusivamente con l'emissione degli Ordini di Fornitura, emessi secondo le condizioni generali previste nell'Accordo Quadro.
7. La Stazione Appaltante affiderà all'Appaltatore la fornitura dei materiali e/o l'esecuzione delle prestazioni necessari, a seguito di apposito Ordine di Fornitura, emesso generalmente dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e inviato con i tempi e le modalità specificate nei successivi articoli.
8. Ciascun Ordine di Fornitura è vincolante per l'Appaltatore all'atto della sua emissione.
9. L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante della perfetta e tempestiva fornitura dei materiali e/o delle prestazioni ordinati rimanendo obbligato, in caso di non corrispondenza secondo le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato, a provvedere alla sostituzione dei materiali e/o alla nuova esecuzione delle prestazioni, con oneri interamente a proprio carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.
10. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e in tutti i documenti posti a base della procedura per la conclusione dell'Accordo Quadro e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
11. L'Appaltatore accetta e si impegna sin d'ora a fornire i materiali e/o a eseguire le prestazioni richiesti dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra indicato e appresso specificato, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso, alle condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti in esso eventualmente richiamati.
12. Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:
 a) la relazione generale illustrativa;
 b) il Prospetto economico dell'Accordo Quadro;
 c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati:
 - Allegato A – Elenco mezzi in dotazione all'Agenzia Forestas
 - Allegato B – Elenco Comuni per sedi operative dell'Operatore Economico;
 - Modelli B.l e B.p – Modelli di esempio presentazione offerta;
 - Allegati C.l, e C.p – Elenco dei servizi accessori;
 d) lo Schema di contratto di accordo quadro;
 e) il Modello offerta economica;
 f) le Polizze di garanzia di cui agli Art. 30 del presente Capitolato.
13. Sono esclusi dal contratto di Accordo Quadro, e pertanto estranei ai rapporti negoziali, tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

14. Si intende che, con l'avvenuta partecipazione alla gara, l'Appaltatore riconosce e accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dalla documentazione tecnico/amministrativa/contabile richiamata. L'esecuzione del contratto di fornitura avviene nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi.
15. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 a) **D. Lgs 36/2023**: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici ("Codice" o "c.c.p.");
 b) **D. Lgs 81/2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 c) **Stazione Appaltante**: l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.), con sede legale in Viale Luigi Merello, 86 - 09123 Cagliari, Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922. Ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato, in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro, ogni lotto sarà oggetto di specifico contratto di Accordo Quadro;
 d) **Operatore Economico**: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;
 e) **Appaltatore/Fornitore**: Operatore Economico che si è aggiudicato uno o più lotti dell'Accordo Quadro, essendo il concorrente primo classificato nella graduatoria finale di merito per l'affidamento della fornitura in oggetto e che assume il ruolo di "Contraente";
 f) **Aggiudicatario/Affidatario**: equivale ad "Appaltatore/Fornitore";
 g) **RUP**: Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D. Lgs 36/2023;
 h) **DEC**: Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 36/2023 e dell'Allegato II.14 al Codice, il cui ruolo è il coordinamento, direzione e gestione tecnico-contabile del contratto;
 i) **Accordo Quadro:** accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste (si vedano l'art. 59 del Codice e l'art. 2, lett. n), dell'Allegato I.1 al Codice);
 j) **Durata dell'Accordo Quadro:** periodo entro il quale l'Agenzia Forestas potrà affidare le singole forniture;
 k) **Contratto Attuativo:** è un contratto di appalto discendente dal contratto normativo (Accordo Quadro) il quale non può comportare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nello stesso Accordo Quadro. Il Contratto Attuativo formalizzerà l'accordo tra l'Agenzia Forestas e l'Impresa affidataria. Il Contratto Attuativo assumerà la forma di Ordine di Fornitura ("OdF" o "Ordine");
 l) **Ordine di Fornitura ("OdF" o "Ordine"):** documento emesso dalla Stazione Appaltante con il quale è ordinata l'esecuzione della fornitura/servizio richiesto secondo le tempistiche indicate nel presente Capitolato e nel successivo accordo;
 m) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva;

n) **Listino prezzi o listini pubblici ufficiali dei prezzi unitari**: prezzi fissati da un produttore per una categoria di merci o di prodotti. I listini pubblici ufficiali dei prezzi unitari sono quelli in vigore alla data di scadenza di presentazione dell'offerta;

o) **Ribasso percentuale offerto per ognuna delle voci previste alle schede di cui all'art. 9, comma 3, del presente Capitolato:** sconto percentuale che verrà applicato in sede di esecuzione delle forniture a tutte le prestazioni comprese nel listino prezzi/catalogo di vendita della relativa casa produttrice di ognuna delle tipologie di pneumatici e/o di servizi accessori di cui all'art. 9, comma 3 del presente Capitolato;

p) **Mezzi leggeri**: in questo documento si intendono autovetture, furgoni, pick – up, mini-macchine operatrici, rimorchi leggeri, trattorini tosaerba, trincia a motore autonomo gommati, motocoltivatori) e simili;

q) **Mezzi pesanti, d'opera e agricole**: in questo documento s'intende autocarri (massa superiore a 3,5 t), macchine operatrici da cantiere, macchine agricole (trattori), pianali, rimorchi agricoli, mini-pale tipo bob - cat, mini terne e simili.

Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro.

1. L'Accordo Quadro riguarda la fornitura e sostituzione dei pneumatici e servizi accessori vari degli automezzi in uso all'Agenzia Forestas.
2. L'Accordo Quadro prevede le seguenti prestazioni:
 - Fornitura di: pneumatici – camera d'aria – valvole – flap;
 - Assistenza: Montaggio pneumatici – sostituzione camera d'aria – equilibratura ruote – convergenza – controllo assetto – inversione pneumatici – riparazione camera d'aria – riparazione pneumatico – sostituzione flap – sostituzione camera d'aria;
 - Il servizio di fornitura e manutenzione pneumatici comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni: sostituzione pneumatici, interventi di equilibratura, convergenza, assetto e giro gomme, riparazione pneumatici a seguito di forature, sostituzione valvole ad ogni cambio pneumatici o eventualmente quando si rende necessario, sostituzione camere d'aria, sostituzione flap.
 - Tutti i servizi accessori elencati nei corrispettivi allegato C.l e C.p.

Si precisa che nel costo degli pneumatici dovrà essere compreso lo smontaggio e il montaggio, l'equilibratura e lo smaltimento degli pneumatici esausti.

CPV:

- 50116000 – Servizi di manutenzione e riparazione di parti specifiche di veicoli;
- 50116500 – Servizi di riparazione di pneumatici, compreso il montaggio e l'equilibratura;
- 34350000 – Pneumatici leggeri e pesanti;
- 19511000 – Camere d'aria, battistrada e protettori in gomma;
- 34351000-2 – Pneumatici per veicoli leggeri;
- 34351100-3 – Pneumatici per autovetture;
- 34351200-4 – Pneumatici per motocicli;
- 34351300-5 – Pneumatici per veicoli industriali;
- 34352000-9 – Pneumatici per veicoli pesanti;
- 50116000-1 – Manutenzione e riparazione veicoli (più generico);
- 34330000 – Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili.

3. Nell'Allegato A *Elenco mezzi in dotazione all'Agenzia Forestas* è riportato l'elenco dei mezzi in dotazione all'Agenzia, per i quali è previsto l'acquisto potenziale dei servizi e/o fornitura di cui all'all'art. 9, comma 3, del presente Capitolato. Tale elenco è soggetto a variazione sia in aumento, sia in diminuzione, sia per la tipologia, sia per le marche, sia per i modelli dei mezzi, per tutto il periodo di validità del contratto di Accordo Quadro.
4. I corrispettivi riconosciuti all'Appaltatore, che risulteranno da ogni Contratto Attuativo emesso nella forma di Ordine di Fornitura, secondo quanto meglio indicato all'art. 8 del presente Capitolato, sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere, sia diretto, sia accessorio.

Art. 3. Localizzazione delle officine dell'Aggiudicatario.

1. Le prestazioni del servizio oggetto di Ordine di Fornitura dovranno avvenire presso le officine dell'Aggiudicatario, disposte nei comuni pertinenti di ciascun lotto di cui all'elenco allegato oppure a discrezione della Stazione Appaltante presso altro idoneo punto di erogazione del servizio proposto dall'Aggiudicatario.
2. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà rendere disponibile almeno una sede operativa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, in uno o più dei comuni indicati nell'Allegato B, relativo al Servizio Territoriale in cui ricade il lotto o i lotti a cui l'Aggiudicatario partecipa. La presenza dei suddetti punti di intervento (officine) presso i Comuni indicati, risulta essenziale per ottimizzare gli spostamenti dei veicoli afferenti alla flotta di Forestas, essendo gli stessi localizzati territorialmente, rendendo le attività di previste nell'accordo quadro maggiormente rapide ed economiche, in particolare in riferimento agli spostamenti del personale e dei mezzi dell'Agenzia.
3. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera a) del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà indicare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e, comunque, prima della stipula del contratto di Accordo Quadro, l'indirizzo de/i proprio/i centri di assistenza pienamente operativi situati in uno dei comuni indicati nell'Allegato B, come meglio specificato nel precedente punto.
 Per ottemperare a tale prescrizione è richiesto che l'Operatore Economico partecipante alla procedura di gara, in sede di presentazione dell'offerta, fornisca una dichiarazione di impegno a:
 - **Attivare la sede (se non ancora disponibile);**
 - **Mantenere o riattivare la sede (se già disponibile o da ripristinare);**
 - **Individuare una nuova sede all'interno del comune già indicato in offerta;**

 e che la disponibilità della sede garantisca il servizio richiesto entro la tempistica prevista nel presente Capitolato. La sede individuata può essere non di proprietà dell'Operatore Economico o presso terzi.
4. L'effettiva attivazione della sede costituisce condizione necessaria e vincolante per poter emettere il primo contratto attuativo (OdF) e i successivi OdF.
5. Se la sede non è attivata/comunicata entro il termine di cui all'art. 43, comma 1, lettera a) del presente Capitolato, verrà dichiarata decaduta l'aggiudicazione all'Operatore Economico Affidatario inadempiente, verrà escussa la garanzia provvisoria e verrà effettuato lo scorrimento della graduatoria.

 Il mancato mantenimento della sede per tutta la durata dell'Accordo Quadro comporterà la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi Art. 36 del presente Capitolato, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e per l'eventuale maggior danno subito dall'Agenzia.

 In entrambi i casi resta fermo il risarcimento del maggior danno.

Art. 4. Durata del contratto di Accordo Quadro.

1. Il termine di durata complessiva dell'Accordo Quadro è di **4 (quattro) anni (48 mesi) per ciascun lotto**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di Accordo Quadro per ogni Lotto, o dalla data del verbale di avvio anticipato dell'esecuzione, ove necessario.
2. A conclusione della procedura di gara finalizzata alla selezione dell'Operatore Economico con cui concludere l'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante stipulerà il contratto di Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite esclusivamente sulla base di specifici contratti Attuativi emessi sotto forma di Ordinativi di Fornitura (OdF) emessi, di volta in volta, dall'Agenzia Forestas nel corso della vigenza contrattuale.
4. L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, qualora si verifichi l'esaurimento della disponibilità economica massima stabilita per il singolo lotto. In tale circostanza, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa economica, indennizzo o risarcimento.

 Si specifica che i termini pattuiti per i singoli ordini di fornitura rimarranno validi e vincolanti fino al completamento dei singoli Ordini di Fornitura anche qualora la loro durata dovesse superare il termine di scadenza naturale dell'Accordo Quadro. Gli ordinativi regolarmente emessi entro il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, dovranno essere portati a compimento nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nello specifico Ordine di Fornitura, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiorazioni di prezzo.

 A tal riguardo si precisa che, ove alla scadenza del termine di cui al precedente punto 1, fossero ancora in corso attività richieste con ordinativi emessi all'interno del periodo contrattuale dell'Accordo Quadro, le stesse dovranno essere portate a compimento nel rispetto di quanto indicato nello specifico ordine. In tal caso il termine di scadenza, con il solo riferimento all'ordinativo in corso, si intende prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi
5. L'Agenzia Forestas non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, Ordini di Fornitura che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dello stesso Accordo Quadro. L'Agenzia potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come previsto nel presente Capitolato; in tali casi l'Appaltatore prende atto che l'importo massimo ha valore meramente stimato e rinuncia a richiedere indennità, compensi o risarcimenti per il mancato o parziale utilizzo della disponibilità economica massima stabilita per il singolo lotto, nonché rinuncia a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale anche in caso di esaurimento dell'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso. L'Appaltatore è, invece, vincolato all'esecuzione dei singoli Ordini di Fornitura, alle condizioni di cui all'Accordo Quadro, secondo le modalità di cui al successivo art. 8 e al CAPO 3. del presente Capitolato.

Art. 5. Importo dell'Accordo Quadro, Incidenza della Manodopera, Contratto Collettivo Applicabile al Personale, Opzioni Contrattuali, Prospetto Economico.

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 16, del D. Lgs 36/2023, il valore stimato dell'Accordo Quadro, riferito alla sua intera durata, soggetto a ribasso e posto a base di gara, è pari presuntivamente a **euro 1.802.000,00 €** oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge. Tale valore deriva dell'analisi dello storico del fabbisogno sulla base delle forniture resesi necessarie e, pertanto, delle spese effettuate a valere su precedenti forniture.

L'**incidenza stimata della manodopera** è pari al **40%** del valore stimato dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche e di Installazione Impianti - Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla Installazione Impianti, il **contratto collettivo applicabile al personale** dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto.

L'importo stimato è rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti attuativi, che verranno eseguiti nella forma di Ordini di Fornitura e affidati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro all'Operatore Economico individuato (IVA esclusa) per ogni lotto, come meglio individuato nel seguito:

- Lotto n. 1 (Cagliari ovest) – S. Territoriale di Cagliari – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari: base d'asta **euro 250.000 oltre IVA di legge**;
- Lotto n. 2 (Cagliari est) – S. Territoriale di Cagliari – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari: base d'asta **euro 250.000 oltre IVA di legge**;
- Lotto n. 3 – S. Territoriale di Iglesias – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari: base d'asta **euro 123.000 oltre IVA di legge**;
- Lotto n. 4 – S. Territoriale di Lanusei – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari: base d'asta **euro 263.000 oltre IVA di legge**;
- Lotto n. 5 – S. Territoriale di Nuoro – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari: base d'asta **euro 205.000 oltre IVA di legge**;
- Lotto n. 6 – S. Territoriale di Oristano – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari: base d'asta **euro 300.000 oltre IVA di legge**;
- Lotto n. 7 – S. Territoriale di Sassari – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari: base d'asta **euro 205.000 oltre IVA di legge**;
- Lotto n. 8 (Tempio Alta Gallura) – S. Territoriale di Tempio – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari: base d'asta **euro 134.000 oltre IVA di legge**;
- Lotto n. 9 (Tempio Bassa Gallura) – S. Territoriale di Tempio – fornitura e montaggio di pneumatici e servizi vari: base d'asta **euro 72.000 oltre IVA di legge**.

2. Sono previste le seguenti opzioni contrattuali:
 a. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;
 b. Ai sensi dell'art. 120, comma 1 e comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Il prospetto economico del presente Accordo Quadro è riportato nella seguente tabella:

PROSPETTO ECONOMICO			
Accordo Quadro per la fornitura e sostituzione degli pneumatici e servizi vari accessori			
A)	**IMPORTO FORNITURA E SOSITUZIONE PNEUMATICI RICAMBI, E SERVIZI ACCESSORI (4 anni)**		
A.1	Pneumatici e servizi accessori	1.802.000,00 €	
A.2	Importo dell'Opzione del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, ai sensi dell'art. 120 c. 1 e 9 del Dlgs 36/2023. Non soggetto a ribasso	360.400,00 €	
		SOMMANO	***2.162.400,00 €***
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE PER A)**		
B.1	I.V.A. 22% di A)	475.728,00 €	
B.2	Fondo per accordo bonario (art. 211 del Codice)	108.120,00 €	
B.3	Contributo ANAC	660,00 €	
		SOMMANO	***584.508,00 €***
VSAQ	**VALORE STIMATO ACCORDO QUADRO PER CIG (A)**		**2.162.400,00 €**
VPE	**VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO (A+B)**		**2.746.908,00 €**

Tabella 1 - Prospetto economico dell'Accordo Quadro.

Art. 6. Caratteristiche della fornitura.

1. Gli pneumatici forniti devono essere omologati secondo i regolamenti ONU/UNECE ed avere la marcatura E (o e) sul fianco e dovranno essere conformi alle specifiche tecniche della carta di circolazione del veicolo a cui sono destinati e devono inoltre essere dotati di etichetta obbligatoria ai sensi del Reg. UE 2020/740;
2. Il DOT dello pneumatico dovrà essere contenuto entro i 24 mesi antecedenti la consegna.

Art. 7. Contratto di Accordo Quadro.

1. Il contratto di Accordo Quadro sarà sottoscritto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023 e disciplinerà i rapporti tra Forestas e il Fornitore per ciascun lotto, stabilendo in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare un Contratto Attuativo. Le relative spese di registrazione e bollo sono a esclusivo carico dell'Aggiudicatario.
2. Il contratto di Accordo Quadro sarà sottoscritto conformemente a quanto indicato nell'Allegato Schema di contratto di Accordo Quadro.
3. I termini per la stipula del contratto di Accordo Quadro sono disciplinati dall'art. 18, comma 2 del Codice Appalti.

4. In conformità a quanto disposto dal D. Lgs 159/2011, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria entro trenta giorni dalla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA). Decorsi i trenta giorni in assenza di informativa ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le PA possono procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva.

Art. 8. Ordine di Fornitura (Contratto Attuativo).

1. Il Contratto Attuativo assume la forma di Ordine di Fornitura e verrà emesso dall'Agenzia, in funzione delle esigenze che si manifesteranno nel corso di validità dell'Accordo Quadro. La stipula del contratto di Accordo Quadro di cui all'art. 7 del presente Capitolato non obbliga l'Agenzia Forestas a concludere i contratti attuativi di cui al presente comma e, conseguentemente, a richiedere l'esecuzione delle prestazioni, trattandosi di contratto normativo.
2. Ogni Ordine di Fornitura specifica usualmente:
 a) denominazione dell'Appaltatore;
 b) marca, modello e targa del veicolo per cui è necessario eseguire la prestazione;
 c) descrizione delle attività da effettuare così come da richiesta di offerta di cui al comma 3 del presente capitolo e come da offerta di cui al comma 4 del presente articolo;
 d) elenco del materiale richiesto identificato univocamente dai seguenti parametri:
 - marca, modello e targa del veicolo per cui è necessaria la prestazione;
 - marca, modello, misure caratteristiche, indice di carico e codice di velocità dello pneumatico;
 - codice del listino del produttore;
 - quantità e tipologia degli pneumatici;
 - se richiesto, il servizio accessorio di cui all'allegato C;
 - prezzo unitario di listino del produttore;
 - sconto offerto dall'Aggiudicatario sul listino del produttore;
 - prezzo unitario netto;
 e) importo imponibile dell'ordine (determinato mediante l'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario sui prezzi di listino del produttore degli pneumatici e sui prezzi di listino dei servizi accessori, come meglio indicato all'art. 9 del presente Capitolato);
 f) percentuale d'IVA applicabile;
 g) importo totale dell'ordine (dato dalla somma dell'importo imponibile e il totale IVA);
 h) termine per l'esecuzione delle prestazioni;
 i) riferimenti dell'Ordine di Fornitura (numero e data);
 j) centro di costo;
 k) capitolo di spesa;
 l) riferimenti della procedura di gara (CIG dell'Accordo Quadro, nominativo dell'appalto, atto di aggiudicazione);
 m) CIG derivato per l'Ordine di Fornitura;

n) eventuali note per l'identificazione dell'urgenza della fornitura, come meglio indicato all'art. 15 e all'art. 16 del presente Capitolato;

o) eventuali note/prescrizioni/raccomandazioni esecutive.

3. Successivamente alla consegna del mezzo presso l'officina dell'Appaltatore, da parte del personale della Stazione Appaltante, e prima dell'emissione dell'Ordine di Fornitura, il Responsabile Unico del Progetto o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o altro soggetto titolato preventivamente autorizzato dal Responsabile Unico del Progetto, emette una richiesta di offerta non vincolante all'Appaltatore, via PEC/e-mail o tramite la piattaforma SardegnaCAT, con esplicitazione della tipologia di prestazione richiesta nonché dei riferimenti del mezzo. La richiesta di offerta conterrà inoltre:
 - le indicazioni in merito alla tipologia dell'Ordine di Fornitura di cui all'Art. 15 del presente Capitolato;
 - i termini e le modalità per l'esecuzione della prestazione;
 - i riferimenti della procedura di gara (CIG, nominativo dell'appalto, atto di aggiudicazione);
 - eventuale esplicitazione dell'urgenza della prestazione;
4. Entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi l'Appaltatore dovrà dare riscontro alla richiesta di offerta, formulando e trasmettendo con le stesse modalità di cui la precedente comma 3, una proposta di intervento che deve contenere generalmente:
 a) denominazione dell'Appaltatore;
 b) marca, modello e targa del veicolo per cui è necessario eseguire la prestazione;
 c) elenco del materiale richiesto identificato univocamente dai seguenti parametri:
 - marca, modello, misure caratteristiche, indice di carico e codice di velocità dello pneumatico;
 - codice del listino del produttore;
 - quantità e tipologia degli pneumatici;
 - il servizio accessorio di cui all'allegato C;
 - prezzo unitario di listino del produttore;
 - sconto offerto dall'Aggiudicatario sul listino del produttore;
 - prezzo unitario netto;
 d) importo imponibile dell'ordine (determinato mediante l'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario sui prezzi di listino del produttore e sui prezzi di listino dei servizi accessori, come meglio indicato all'art. 9 del presente Capitolato);
 e) percentuale d'IVA applicabile;
 f) importo totale dell'offerta (dato dalla somma dell'importo imponibile e il totale IVA);
 g) riferimenti della procedura di gara (CIG dell'Accordo Quadro, nominativo dell'appalto, atto di aggiudicazione).
5. I prezzi unitari dei materiali da utilizzare e dei servizi accessori, riportati nell'offerta, dovranno essere desunti dagli ultimi listini aggiornati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 43, comma 1, lettera b) del presente Capitolato, a cui dovranno essere applicati gli sconti offerti in sede di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro. Ai sensi dell'Art. 17 del presente Capitolato si specifica che i prezzi così determinati sono onnicomprensivi di qualsiasi altro onere o spesa (a titolo esemplificativo

si evidenzia che non sono rimborsabili le eventuali spese di trasporto, perché già ricompresi nei suddetti prezzi).

Si specifica inoltre che si intendono compresi all'interno dell'importo totale delle prestazioni, calcolato ai sensi dell'Art. 9 del presente Capitolato e che, quindi, non devono essere computati nel preventivo, i costi della minuteria e dei materiali di consumo occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bulloni, dadi, rondelle, viti, fascette, materiali abrasivi, etc.

6. Entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione dell'Offerta da parte dell'Appaltatore, l'Agenzia Forestas, nella persona del Responsabile Unico del progetto o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o di altro soggetto titolato preventivamente autorizzato dal Responsabile Unico del Progetto, procede alla valutazione dell'offerta presentata dall'Appaltatore, nonché alla elaborazione e alla effettuazione dell'Ordine di Fornitura all'Impresa aggiudicataria mediante ordine elettronico su piattaforma SardegnaCAT. Il suddetto Ordine di Fornitura può contenere totalmente quanto previsto nell'offerta presentata dall'Appaltatore, oppure parzialmente qualora la Stazione Appaltante reputasse non necessarie talune lavorazioni.

 Si evidenzia che, in caso di mancato riscontro all'offerta presentata dall'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante, la suddetta offerta è da ritenersi declinata e l'Appaltatore non è autorizzato ad operare sul mezzo.
7. Dal giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento dell'ordine, le prestazioni previste nell'Ordine di Fornitura devono essere concluse entro i termini di cui all'art. 16 del presente Capitolato.
8. Al termine delle attività, l'Appaltatore dovrà comunicare al DEC la conclusione delle prestazioni previste nell'Ordine di Fornitura.
9. Entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi la Stazione Appaltante provvederà al ritiro dei mezzi oggetto del servizio.
10. Resta inteso che durante tutto il periodo di sosta dei mezzi della Stazione Appaltante presso i magazzini o le officine di lavorazione dell'Appaltatore, l'impresa è responsabile in via esclusiva della loro custodia e sicurezza e risponderà di eventuali danni che si dovessero verificare agli stessi materiali.

 Sia la consegna, sia il ritiro, dei mezzi devono risultare da specifico verbale firmato dal referente, di cui all'Art. 13 del presente Capitolato, e dall'incaricato della Stazione Appaltante per la consegna e/o il ritiro. Tale verbale, oltre a indicare le date di consegna e/o ritiro, dovrà porre in evidenza eventuali manchevolezze, difformità e anomalie constatati all'atto della consegna.
11. Per gli **Ordini di Fornitura in urgenza – periodo antincendio boschivo**, così come definiti all'Art. 15 del presente Capitolato (**ovvero dal 01 maggio al 31 ottobre**), l'Appaltatore dovrà garantire, durante i giorni lavorativi, il servizio per i mezzi dell'Amministrazione, dando la massima priorità ai mezzi schierati in attività di antincendio boschivo, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato e possibile conseguente risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'Art. 36 del presente Capitolato.

 Nello specifico, l'Aggiudicatario, nel **periodo di "antincendio boschivo" (AIB)**, dovrà garantire, per i mezzi dichiarati dalla Stazione Appaltante "**schierati in antincendio**" la seguente tempistica:

 - entro 1 (uno) giorno naturale e consecutivo dalla richiesta di offerta inviata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà fornire il preventivo con tutti i dettagli richiesti.
 - Entro 1 (uno) giorno naturale e consecutivo dall'emissione dell'OdF tramite la piattaforma SardegnaCAT, l'Appaltatore dovrà dare avvio alle attività previste. Ogni ritardo comporterà l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato.

- Dall'avvio delle attività, le prestazioni previste nell'Ordine di Fornitura devono essere concluse entro il termine di cui all'art. 16, comma 1, lettera b, del presente Capitolato.

12. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ritiro dei mezzi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comunicare in forma scritta, ai sensi dell'Art. 17 e dell'Art. 18 del presente Capitolato, eventuali manchevolezze, difformità, inconvenienti e anomalie eventualmente emersi e constatati all'atto della consegna dei mezzi. Tali criticità dovranno essere sanate dall'Appaltatore senza alcun costo e/o onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante.

Art. 9. Modalità di aggiudicazione e determinazione del prezzo.

1. L'Affidamento avverrà con procedura aperta informatizzata tramite la piattaforma SardegnaCAT.

 I servizi e le forniture oggetto dell'Accordo Quadro presentano caratteristiche standardizzate, in quanto le modalità di esecuzione delle attività previste, nonché le tipologie e le specifiche prestazionali dei prodotti, sono puntualmente definiti dai costruttori degli automezzi tramite apposite procedure; inoltre, l'elevato sviluppo tecnologico degli strumenti a supporto delle attività oggetto dell'appalto avvenuto nel settore automobilistico negli ultimi decenni, ha contribuito sensibilmente a rafforzare tale caratteristica di standardizzazione. Per tali motivi ogni lotto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs 36/2023, in funzione del maggior ribasso unico percentuale proposto. Per ogni lotto, il minor prezzo offerto (maggiore sconto) in sede di gara rileva ai soli fini dell'aggiudicazione; pertanto, l'importo stimato di ogni lotto afferente all'Accordo Quadro rimane fisso e invariato.
2. Lo sconto percentuale proposto riguarderà gli elementi di cui ai modelli (quadro B) per la presentazione dell'offerta e di cui all'allegato C e sarà applicato ai listini ufficiali vigenti al momento della presentazione delle offerte di partecipazione alla gara per la conclusione dell'Accordo Quadro e, in fase attuativa, al momento della conclusione dei contratti attuativi (Ordini di Fornitura), sugli ultimi listini aggiornati resi noti dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera b) del presente Capitolato.
3. In base a classificazioni indipendenti applicate a livello mondiale vengono definite le seguenti tipologie di prodotto/servizio/prestazione:

 Mezzi leggeri

 a) Pneumatici di marchi di prima categoria/fascia (Michelin; Bridgestone; Goodyear; Continental; Pirelli) comprensivo di (montaggio, smontaggio, equilibratura);
 b) Pneumatici di marchi di seconda categoria/fascia (Sumitomo; Hankook; Yokohama; Barum; Dunlop; Firestone; Kumho; Toyo; Bf Goodrich) comprensivo di (montaggio, smontaggio, equilibratura);
 c) Pneumatici di altri marchi (tutti inseriti nella terza categoria/fascia) comprensivo di (montaggio, smontaggio, equilibratura);
 d) Montaggio, smontaggio, equilibratura (da intendersi come operazioni disgiunte dall'acquisto di uno pneumatico nuovo);
 e) Convergenza;

 Mezzi pesanti, d'opera o agricoli

 a) Pneumatici di marchi di prima categoria/fascia (Michelin; Bridgestone; Goodyear; Continental; Pirelli) comprensivo di (montaggio, smontaggio, equilibratura);

b) Pneumatici di marchi di seconda categoria/fascia (Sumitomo; Hankook; Yokohama; Barum; Dunlop; Firestone; Kumho; Toyo; Bf Goodrich) comprensivo di (montaggio, smontaggio, equilibratura);
c) Pneumatici di altri marchi (tutti inseriti nella terza categoria/fascia) comprensivo di (montaggio, smontaggio, equilibratura);
d) Montaggio, smontaggio, equilibratura (da intendersi come operazioni disgiunte dall'acquisto di uno pneumatico nuovo);
e) Convergenza;

Servizi accessori

a) Servizi accessori di cui all'allegato C.

I punteggi verranno calcolati come rappresentato nelle tabelle desunte dagli allegati al presente Capitolato: **B.l (offerta mezzi leggeri)** e **B.p (offerta mezzi pesanti, d'opera, agricoli)**.

Lo sconto medio calcolato con i pesi ponderali indicati nel modello di offerta rispettivamente dei mezzi leggeri e dei mezzi pesanti, d'opera e agricoli viene combinato e pesato con i coefficienti ponderali con il rispettivo sconto medio derivante dai servizi accessori di cui all'allegato C (rispettivamente mezzi leggeri e mezzi pesanti, d'opera, agricoli) secondo la seguente tabella:

Schema di calcolo del punteggio

Contenuti dell'offerta	Tipo mezzi	Peso ponderale (valore/100)	Valore di sconto medio ponderato proposto nei quadri rispettivi	Codifica in formula del peso ponderale	Sconto ponderato	Formula
Quadro B (Pneumatici e servizi mezzi leggeri)	leggeri	**0,63**	V_{Bl}	P_{Bl}	$\mathbf{Sc_{Bl}}$	$Sc_{Bl}=V_{Bl}*P_{Bl}$
Servizi di cui all'allegato C per i mezzi leggeri	leggeri	**0,05**	V_{Cl}	P_{Cl}	$\mathbf{Sc_{Cl}}$	$Sc_{Cl}=V_{Cl}*P_{Cl}$
Quadro B (Pneumatici e servizi mezzi pesanti, opera, agricoli)	pesanti, opera, agricoli	**0,27**	V_{Bp}	P_{Bp}	$\mathbf{Sc_{Bp}}$	$Sc_{Bp}=V_{Bp}*P_{Bp}$
Servizi di cui all'allegato C mezzi pesanti, opera, agricoli)	pesanti, opera, agricoli	**0,05**	V_{Cp}	P_{Cp}	$\mathbf{Sc_{Cp}}$	$Sc_{Cp}=V_{Cp}*P_{Cp}$
	Totale	**1**			$\mathbf{Sc_t}$	$\mathbf{Sc_t=Sc_{Bl}+Sc_{Cl}+Sc_{Bp}+Sc_{Cp}}$

- *Vbl* = Sconto medio ponderato di cui all'allegato B.l (calcolato come somma degli sconti medi ponderati relativi ai marchi riportati rispettivamente in prima categoria/fascia, seconda categoria/fascia, terza categoria/fascia, smontaggio – montaggio – equilibratura, convergenza) per i mezzi leggeri;
- *Vbp* = Sconto medio ponderato di cui all'allegato B.p (calcolato come somma degli sconti medi ponderati relativi ai marchi riportati rispettivamente in prima categoria/fascia, seconda categoria/fascia, terza categoria/fascia, smontaggio – montaggio – equilibratura, convergenza) per i mezzi pesanti, d'opera, agricoli;
- *Vcl* = Sconto medio ponderato servizi accessori di cui all'allegato C.l - mezzi leggeri;

- *Vcp* = Sconto medio ponderato servizi accessori di cui all'allegato C.p - mezzi pesanti, d'opera, agricoli.

A ciascuno sconto sopra indicato viene associato un coefficiente il cui valore è indicato nella colonna peso ponderale della tabella soprastante che rappresenta il peso che la Stazione Appaltante attribuisce alla prestazione a cui è riferito:

- *Pbl* = 0.63
- *Pcl* = 0.05
- *Pbp* = 0.27
- *Pcp* = 0.05

Gli sconti ponderati sono calcolati come indicato:

- *Scbl = Vbl x Pbl*;
- *Sccl = Vcl x Pcl*;
- *Scbp= Vbp x Pbp*
- Sccp = Vcp x Pcp

Gli sconti ponderati ottenuti come descritto sopra vengono tra loro sommati in modo da ottenere lo sconto totale *Sct*, il quale costituirà il parametro per il quale verranno classificate le offerte dei vari operatori economici in modo da costituire la graduatoria (dallo sconto più alto allo sconto più basso):

- Sct = *Scbl* + *Sccl* + *Scbp* + Sccp

La migliore offerta sarà quella che otterrà la sommatoria (*Sct*) più elevata. In caso di parità si procede con sorteggio.

Il prezzo determinato applicando lo specifico sconto di appartenenza (es. pneumatico Michelin mezzi leggeri) al listino prezzi ufficiale corrente, al quale andrà aggiunta l'IVA di legge, è da ritenersi omnicomprensivo di qualsivoglia onere accessorio o di servizi preliminari o successivi alla fornitura della prestazione richiesta.

4. È obbligatoriamente richiesta la garanzia sui servizi offerti per almeno un anno sui ricambi forniti.
5. In sede di esecuzione dell'Accordo Quadro, per particolari pneumatici o prestazioni non presenti nei listini ufficiali dei produttori indicati in sede di offerta, e che d'accordo con l'Amministrazione non si ritengano rientrare nella fascia terza, l'Affidatario è tenuto a fornire il listino del produttore in corso di validità che verrà utilizzato per quel peculiare pneumatico o prestazione a cui sarà applicato lo sconto offerto in sede di offerta economica (*Scbl*, *Sccl*, *Scbp*, Sccp) rispettivamente a seconda di dove si possa inquadrare la fornitura o la prestazione richiesta).
6. È fatta salva la possibilità di procedere al concordamento di nuovi prezzi, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 120 del D. Lgs 36/2023 in materia di modifiche contrattuali, prezzi qualora si rendesse necessario acquistare particolari pneumatici o prestazioni che non siano presenti nei listini ufficiali indicati in sede di gara e non siano presenti nei listini aggiornati durante l'esecuzione; in tale eventualità, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alla formulazione e al concordamento dei nuovi prezzi, di cui sarà redatto apposito verbale, ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato II.14 del Codice, da sottoporre alla formale approvazione del RUP. L'Appaltatore non potrà fornire gli pneumatici e/o eseguire le prestazioni relativi ai nuovi prezzi concordati, prima dell'avvenuta adozione del provvedimento formale di approvazione da parte del RUP.

Nel verbale verrà indicata, per ogni nuovo prezzo, la relativa tipologia di inquadramento dello pneumatico o del servizio accessorio di cui al precedente comma 3 e, di conseguenza, verrà applicato il relativo sconto offerto in sede di offerta economica (Scbl, Sccl, Scbp, Sccp).

L'inserimento di un nuovo prezzo non comporta un aumento della spesa rispetto alle somme previste nel prospetto economico dell'Accordo Quadro e pertanto non è considerata modifica contrattuale.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.

Art. 10. Interpretazione e conoscenza del Contratto Attuativo e del Capitolato Speciale d'Appalto.

1. In presenza di clausole contrastanti tra gli atti di gara, l'interpretazione letterale del Bando e del Disciplinare prevale di diritto sulle disposizioni di dettaglio contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti tecnici.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto attuativo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
3. Ovunque nel presente Capitolato e negli atti di gara si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti a un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. Il presente Capitolato si intende integrato di diritto, ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile, dalle norme imperative del D. Lgs. n. 36/2023, relativi allegati e successive modifiche e integrazioni, nonché da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di contratti pubblici. Tali norme si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi, incomplete o in contrasto con esse, ferma restando la validità delle restanti parti del contratto.
5. La conclusione dell'Accordo Quadro implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le condizioni locali e le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di concludere un accordo quadro, con i ribassi offerti in gara.

Art. 11. Documenti contrattuali, leggi e regolamenti.

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Ordine di Fornitura, ancorché non materialmente allegati, la documentazione afferente all'Accordo Quadro, indicata all'art. 1, comma 12, del presente Capitolato;
2. Sono contrattualmente vincolanti per le parti, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
 a) il D. Lgs 36/2023;
 b) il D. Lgs 81/2008, i suoi allegati e s.m.i.;
 c) il D. Lgs 159/2011;
 d) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei contratti attuativi nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia, Città Metropolitana e Comune;
 e) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I.
3. L'Appaltatore si intende inoltre obbligato alla osservanza:
 a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti relativi alle norme materia previdenziale e assistenziale;
 b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.
4. L'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi (Ordini di Fornitura) sono soggetti al rispetto delle leggi n. 646 del 13.09.1982, n. 936 del 23.12.1982, n. 55 del 19.03.1990, n. 203 del 12.07.1991, del D. Lgs 490/94

e successive integrazioni e modifiche, D.P.R. 252 del 3.6.1998, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 12. Fallimento dell'Appaltatore.

1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs 36/2023, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Agenzia Forestas interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture e/o dei servizi.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro Operatore Economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs 36/2023 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dal contratto o risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 13. Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Referente dell'Aggiudicatario per il Contratto.

1. L'Agenzia Forestas verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**. Ogni lotto è da considerarsi a sé stante, oggetto di specifico contratto di Accordo Quadro e gestito da un DEC appositamente nominato dalla Stazione Appaltante.

 Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs 36/2023, per ogni lotto potrà essere nominato dalla Stazione Appaltante un Responsabile del Procedimento per la Fase di Esecuzione.

 Per tutti i lotti e per i relativi contratti attuativi, ai sensi del l'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla Stazione Appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzative (Servizi Territoriali) diverse da quelle a cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (Servizi della Direzione Generale dell'Agenzia), per cui il Direttore dell'Esecuzione sarà diverso dal RUP. A tale scopo, si ritiene opportuno individuare un DEC unico per tutti i contratti attuativi dello stesso accordo (lotto).

 Ai sensi dell'art. 114, comma 10, del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante, su indicazione del DEC, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo (DO) per svolgere i compiti e coadiuvare il DEC secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023

 L'appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal DEC o suo delegato.
2. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, a sue spese ed entro un termine di 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, un servizio di assistenza con l'indicazione di un **Referente del contratto**, del quale dovrà essere comunicato il recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo PEC.
3. La reperibilità del Referente dovrà essere garantita, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, esclusi i festivi.

4. Il Referente dovrà assicurare la continuità dell'esecuzione del contratto anche in caso di sua assenza, attraverso l'individuazione di un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
5. Qualora si ravvisasse la necessità di nominare un sostituto del Referente, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione scritta al RUP/DEC a mezzo PEC/e-mail ordinaria.
6. Il Referente del contratto e il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti del Fornitore e avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con il RUP/DEC ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente alla fornitura del materiale in oggetto.
7. Il Referente si interfaccerà direttamente con il RUP/DEC in relazione alle indicazioni necessarie per assicurare la regolare fornitura del materiale entro i termini, secondo le prescrizioni e le modalità previste nel presente Capitolato, nel contratto di Accordo Quadro e negli altri documenti di gara.

Art. 14. Penali.

1. L'Appaltatore è tenuto al pagamento delle seguenti penali di natura risarcitoria:
 a) contravvenzione agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 43 del presente Capitolato. Verrà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni inadempienza accertata; l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla Stazione Appaltante; l'Impresa medesima sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori;
 b) mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni: applicazione della penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, afferente a ogni Ordine di Fornitura emesso, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna del materiale così come disciplinato dall'art. 16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto a seconda della tipologia dell'Ordinativo di Fornitura.

 L'inadempimento è valutato in funzione della gravità accertata, sia in termini di disservizio causato che in termini quantitativi (per ogni evento riscontrato);
 c) ritardi nella ripresa delle prestazioni seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP: applicazione della penale per ogni giorno naturale e consecutivo pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente a ogni Ordine di Fornitura emesso;
 d) mancato o ritardato ripristino delle lavorazioni relative a prestazioni per le quali siano emersi difetti e/o vizi occulti, di cui all'art. 39 del presente Capitolato, oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla contestazione del RUP/DEC, salvo diverso termine temporale indicato nella contestazione del RUP/DEC dovuto a impedimenti oggettivi e motivati: applicazione della penale per ogni giorno naturale e consecutivo pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente a ogni Ordine di Fornitura emesso;
 e) mancata trasmissione della documentazione riepilogativa di cui all'art. 43, comma 3, del presente Capitolato: € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni evento riscontrato.
2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
3. Le penalità, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti contabili a debito dell'Appaltatore. Le penali non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale, afferente a ogni Ordine di Fornitura emesso, ai sensi dell'art. 126, comma 1, D. Lgs 36/2023, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 36 del presente Capitolato.

4. La Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale l'Appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla Stazione Appaltante.
 L'addebito delle penali potrà, altresì, essere effettuato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.
5. Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito alle vicende dell'andamento di ogni contratto attuativo, quali ritardi, mancata consegna, negligenze in generale.
6. Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate, nel rispetto del principio del contraddittorio.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dal DEC per iscritto, tramite posta elettronica certificata; a sua volta l'Aggiudicatario avrà la possibilità di comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione/segnalazione.
8. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta da parte del Fornitore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verranno comminate le penali suindicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Ai sensi dell'art. 36 del presente Capitolato il contratto potrà essere risolto di diritto anche nel caso di applicazione di un numero di penali superiori a 4 (quattro) nell'arco di un anno di vigenza dell'Accordo Quadro, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.
11. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Agenzia Forestas. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

CAPO 3. CONTRATTI ATTUATIVI: TIPOLOGIA DEGLI ORDINI DI FORNITURA, TERMINI E MODALITÀ PER LA CONSEGNA.

Art. 15. Tipologia degli ordini di fornitura.

1. Si identificano due tipologie di Ordini di Fornitura:
 a) **Ordini di Fornitura standard (periodo ordinario)**: richiesta di prestazioni programmate;
 b) **Ordini di Fornitura in urgenza – periodo antincendio boschivo (dal 01 maggio al 31 ottobre)**: richiesta di prestazioni non programmate, derivanti da eventi eccezionali non previsti.

Art. 16. Termini per l'esecuzione delle prestazioni.

1. Il tempo utile per l'effettuazione della prestazione richiesta è stabilito in:
 a) **5 (cinque)** giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'Ordine di Fornitura, mediante piattaforma SardegnaCAT, dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 17:00.
 b) **3 (tre)** giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'Ordine di Fornitura, mediante piattaforma SardegnaCAT, nei casi di **urgenza** di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) del presente Capitolato, da recapitare ordinariamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 15:00, il martedì e il mercoledì dalle 15:00 alle 19:00, nell'ambito del normale orario di servizio e di apertura delle strutture afferenti all'Agenzia Forestas.
2. Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato.
3. L'Appaltatore potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi, etc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.
 L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste art. 14 del presente Capitolato, per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e, pertanto, non verranno prese in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.
 A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione.
4. Il protrarsi del ritardo per fatti imputabili all'impresa, per più di 30 (trenta) giorni dal termine stabilito, è considerato grave inadempimento e potrà comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 36 del presente Capitolato, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno con le azioni sostitute di cui all'art. 21 del presente Capitolato. La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.

Art. 17. Modalità per la consegna del materiale.

1. **Consegna presso le officine candidate in fase di offerta:**
 a) Tutti i prodotti potranno essere richiesti in modo frazionato in base alle esigenze della Stazione Appaltante e dovranno essere consegnati in porto franco, a cura e rischio dell'Appaltatore.

b) La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni spesa e onere relativi a imballaggio, trasporto, scarico e consegna nei luoghi indicati nell'art. 3 del presente Capitolato.

c) L'Aggiudicatario sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

d) L'aggiudicatario si impegna, altresì, a contattare con congruo preavviso, telefonicamente e/o tramite e-mail, i referenti della Stazione Appaltante indicati nei singoli ordinativi di fornitura (RUP/DEC o un suo incaricato), al fine di concordare modalità e orari di consegna.

e) Il Fornitore dovrà, per ciascun Ordine di Fornitura, rendere la consegna tracciabile e monitorabile da parte della Stazione Appaltante, fornendo, appena disponibile e con specifica comunicazione, indicazione delle modalità di trasporto attivate, del relativo codice di tracciabilità (anche via web), nonché conferma della data e del luogo di consegna. Tutte le consegne dovranno essere precedute da avviso scritto (via mail, PEC) al RUP/DEC e ad altro contatto eventualmente indicato nell'ordinativo. È ammesso l'avviso telefonico purché sia seguito da comunicazione scritta.

f) Non sono ammesse consegne parziali, pertanto, l'esecuzione di ciascun ordine di fornitura dovrà essere effettuata in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e il RUP/DEC.

g) Qualora il quantitativo della merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, la consegna verrà considerata "parziale" e il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla formale contestazione del RUP/DEC, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato.

 Qualora la tipologia della merce consegnata fosse difforme da quella ordinata, la consegna verrà considerata "difforme" e il Fornitore sarà tenuto a sostituire la fornitura entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla formale contestazione del RUP/DEC, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato.

h) Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e resteranno a disposizione del fornitore per il loro ritiro, senza spese alcune a carico della Stazione Appaltante".

i) L'avvenuta consegna dei prodotti ordinati sarà comprovata dal documento di trasporto (D.D.T.) che il Fornitore emetterà in duplice copia, di cui una da rilasciare alla Struttura ordinante, nelle mani del RUP/DEC o di altro incaricato alla ricezione della merce; se necessario, questi ultimi potranno riportare sul D.D.T. eventuali osservazioni sulla merce ricevuta.

j) In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà accertare quantità e qualità della merce ricevuta anche in un successivo momento, come meglio illustrato all'Art. 18 del presente Capitolato. A tal fine si specifica che la firma del Documento di Trasporto (DDT), da parte dell'incaricato della Stazione Appaltante, non costituisce accettazione della fornitura e la Stazione Appaltante si riserva il diritto di accertare quantità e qualità della merce ricevuta anche in un successivo momento, come meglio illustrato all'Art. 18 del presente Capitolato, fermi restando i termini di legge per la denuncia di eventuali vizi occulti.

k) Al fine di una più rapida e agevole rendicontazione di quanto acquistato, il documento di trasporto (D.D.T.) dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

 - denominazione dell'emittente: in alto a sinistra devono essere indicate le generalità del soggetto emittente, la ragione sociale, la partita I.V.A. e/o il codice fiscale e i dati relativi alla sede sociale;

- denominazione del destinatario: le stesse informazioni previste per l'emittente devono essere inserite anche per quanto riguarda il soggetto destinatario dei beni;
- dati del D.D.T.: è necessario inserire data di emissione e numero progressivo del documento di trasporto;
- numero e data dell'ordinativo di fornitura con riferimento all'Accordo Quadro, emesso tramite la piattaforma SardegnaCAT;
- informazioni sulla merce: devono essere inserite tutte le informazioni necessarie a individuare correttamente la merce trasportata (codice del prodotto, marca, denominazione commerciale, descrizione, numero del lotto di produzione, quantità ed unità di misura). Inoltre, deve essere inserito il numero dei colli oggetto del trasporto. È consigliabile, inoltre, inserire sempre il motivo per il quale è avvenuto il trasporto della merce (vendita, reso, riparazione, etc.);
- luogo e data di consegna;
- dati del trasporto: il vettore a cui è stata affidata la consegna; al momento dell'avvio del trasporto si dovranno inserire l'orario di avvio e la firma del vettore.

l) In caso d'indisponibilità del prodotto ordinato, il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione al RUP/DEC.

m) L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere del tipo "a perdere", robusto, realizzato con il materiale più idoneo a garantire l'integrità finale dei prodotti (avuto riguardo sia alla natura della merce, sia al mezzo di spedizione prescelto per la consegna) e in ogni caso conforme alla normativa vigente.

n) Sull'imballaggio dovrà essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- contrassegno del Fornitore;
- destinatario e indirizzo di consegna;
- tipologia (e marca) dei prodotti contenuti;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione, chiaramente leggibili, in lingua italiana.

Art. 18. Accettazione, qualità e impiego dei materiali.

1. I materiali devono corrispondere a quelli indicati nell'Ordine di Fornitura.
2. L'accettazione dei prodotti forniti avverrà a seguito dell'esito positivo dei controlli quantitativi e qualitativi effettuato dal RUP/DEC ovvero dagli eventuali delegati.
3. Qualora dal controllo della merce ricevuta il RUP/DEC (ovvero un suo incaricato) rilevasse delle difformità in termini di qualità e/o di quantità rispetto a quanto ordinato, provvederà a darne tempestiva comunicazione al Fornitore tramite PEC/e-mail ordinaria, attivando così le pratiche di reso, integrazione o sostituzione, meglio illustrate agli artt. 17 e 39 del presente Capitolato.
4. Viene fatta salva la risoluzione del contratto di Accordo Quadro e/o degli ordinativi di fornitura in caso di gravi, reiterati e accertati inadempimenti.
5. L'avvenuta consegna del materiale ordinato sarà comprovata dal documento di trasporto (D.D.T.).
6. Nel caso in cui non fosse possibile effettuare la verifica di tutta la merce all'atto della consegna, il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a

ragionevole distanza di tempo dalla stessa, quando cioè, rimuovendo gli imballaggi, sarà possibile effettuare il controllo dei prodotti.

7. La firma per ricevuta apposta sul Documento di trasporto (D.D.T.) dal RUP/DEC o da un suo incaricato non esonera il Fornitore dal rispondere in ordine a difetti, imperfezioni, vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in un momento successivo, né lo esime dall'obbligo di rispondere a eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.

 Tale firma non rappresenta un'accettazione incondizionata della merce ricevuta da parte della Stazione Appaltante, la quale si riserva in ogni caso il diritto di verificare la corrispondenza dei prodotti a quanto effettivamente ordinato fino al momento dell'effettivo utilizzo degli stessi.
8. Il Fornitore si obbliga, altresì, a informare tempestivamente l'Amministrazione contraente di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei materiali forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite.

Art. 19. Sospensioni ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto attuativo (OdF), e che non siano prevedibili al momento dell'emissione dello stesso, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura e delle prestazioni già effettuate.
2. La sospensione ordinata dal DEC è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo (OdF), controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali dalla sua redazione.
3. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
4. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del contratto.
5. Pervenuta la cessazione delle cause della sospensione, il DEC effettua opportuna comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni contrattuali, indicando il nuovo termine contrattuale.
6. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione del contratto, come sopra indicato, il DEC provvede a redigere il verbale di ripresa della fornitura che deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.
7. Il verbale di ripresa della fornitura deve contenere il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP ed è efficace dalla data della redazione.
8. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della fornitura e il RUP non abbia disposto la ripresa, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa della fornitura, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della fornitura.

Art. 20. Sospensioni ordinate dal RUP.

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. L'ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente al Fornitore e al DEC e ha efficacia dalla data di emissione.
3. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che hanno indotto a ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente al Fornitore e al DEC.

Art. 21. Azioni sostitutive.

1. Fatte salve le penalità di cui all'art. 14 del presente Capitolato, l'Agenzia Forestas ha facoltà di ricorrere all'azione sostitutiva, consistente nell'acquisto dei ricambi sul mercato libero, nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi oltre il tempo utile indicato all'art. 16 del presente Capitolato.
2. L'Agenzia Forestas procederà quindi all'acquisto sul libero mercato degli stessi prodotti e quantitativi ordinati, addebitando l'eventuale maggior prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato.
3. L'Agenzia Forestas procederà altresì a esercitare l'azione sostitutiva nei casi di cui all'art. 39, comma 10, del presente Capitolato.
4. L'azione sostitutiva consente all'Agenzia Forestas di far eseguire a terzi l'esecuzione della fornitura in contestazione, difettosa, in ritardo, sospesa arbitrariamente, tralasciata o mancante, rivalendosi su qualunque credito del Fornitore nei confronti dell'Agenzia Forestas ovvero sulla cauzione prestata.
5. La rivalsa è commisurata ai costi sostenuti dall'Agenzia Forestas, compreso i costi a titolo accessorio o comunque connessi (rimozioni, imposte etc.).
6. Qualora l'Agenzia Forestas intenda esercitare l'azione sostitutiva deve comunicare tempestivamente tale circostanza al Fornitore.
7. Entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta comunicazione è consentito al Fornitore completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione alla fornitura oggetto di azione sostitutiva.
8. La rivalsa per l'azione sostitutiva è quantificata a cura dell'Agenzia Forestas e non è impugnabile da parte del Fornitore se non per manifesta irragionevolezza.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.

Art. 22. Norme generali.

1. Gli Ordini di Fornitura, discendenti dall'Accordo Quadro, sono compensati "a misura".

Art. 23. Contabilizzazione a misura.

1. La contabilizzazione delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente consegnate e accertate i prezzi contrattuali (prezzi unitari netti), ottenuti dai prezzi di listino con decurtazione del relativo ribasso percentuale formulato dall'Affidatario in sede di gara.

 Per il calcolo delle somme spettanti all'Appaltatore, si farà riferimento agli ultimi listini trasmessi dallo stesso Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera b), del presente Capitolato, alla data di emissione del relativo OdF. Nulla potrà eccepire l'Appaltatore, nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui al sopra citato art. 43, comma 1, lettera b), del presente Capitolato, allorquando non abbia trasmesso, entro la data di emissione dell'OdF, i listini che abbiano subito aggiornamenti.
2. Relativamente a eventuali nuovi prezzi concordati tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ai sensi dell'art. 9, comma 6, del presente Capitolato, la contabilizzazione delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente consegnate e accertate i prezzi contrattuali (prezzi unitari netti), ottenuti dall'elenco nuovi prezzi, desunto dal verbale di concordamento nuovi prezzi, con decurtazione del relativo ribasso percentuale formulato dall'Affidatario in sede di gara.

 Qualora sia intervenuta la revisione dei prezzi di cui all'art. 32 del presente Capitolato, l'elenco prezzi è quello vigente alla data del provvedimento di autorizzazione della variazione prezzi emesso dalla Stazione Appaltante.

Art. 24. Definizione, forma e contenuto delle riserve.

1. Le pretese che il Fornitore, durante il corso dell'esecuzione degli Ordini di Fornitura, può avanzare nei confronti dell'Agenzia Forestas nonché le richieste ulteriori rispetto ai fatti registrati nei documenti contabili o, più in generale, di tutti quei fatti che potrebbero avere come effetto quello di determinare la richiesta di indennizzi o altri compensi non previsti originariamente dal contratto di Accordo Quadro o dal contratto attuativo, devono essere formalizzate nei modi e tempi di cui al presente articolo.
2. Per riserva si definisce lo strumento attraverso cui la pretesa o domanda può essere esplicata dall'Appaltatore in un momento successivo rispetto alla firma dei documenti contabili.
3. Il Fornitore è tenuto a segnalare per iscritto le proprie riserve e/o reclami che riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, con motivata e idonea documentazione, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico, chiaro e puntuale. In particolare, le riserve devono avere un contenuto preciso e determinato, in ordine sia alle ragioni su cui si fondano (*causa petendi*) che alla quantificazione delle somme che il Fornitore ritiene gli siano dovute (*petitum*).
5. Oltre alle modalità indicate al comma 3 del presente articolo, le riserve possono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Fornitore.
6. Laddove il Fornitore firmi con riserva, avrà a disposizione il termine di **15** (**quindici) giorni** per esplicare la domanda; viceversa, scaduto tale termine, ovvero qualora abbia firmato senza riserva, l'Appaltatore decadrà dal far valere ogni pretesa, con conseguente accettazione e accertamento

definitivo di quanto riportato nei documenti ufficiali e contabili. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo aggiornamento delle stesse per fatti continuativi.

7. Il Fornitore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del RUP/DEC contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili o nei documenti ufficiali.
8. Il Fornitore è tenuto, al fine di non incorrere nella decadenza delle proprie pretese/domande, a formulare tempestivamente la domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio o sul primo atto dell'appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse o con le modalità indicate ai commi 3 e 4 del presente articolo.
9. Il Fornitore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate sugli atti contabili durante l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura emesso, salvo aggiornamento delle stesse per fatti continuativi, e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti i rimedi alternativi di cui all'art. 34 del presente Capitolato.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.

Art. 25. Pagamenti.

1. Per ogni Ordine di Fornitura completato dall'Appaltatore, il DEC emette il Certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato all'art. 39, comma 2, del presente Capitolato.
2. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal DEC, o suo delegato, sulle forniture e alla conseguente emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del DEC, il RUP, o il Responsabile del Procedimento per la Fase di Esecuzione se nominato, trasmette al Fornitore l'Autorizzazione all'emissione delle fatture e, contestualmente, emette il Certificato di Pagamento.
3. I pagamenti relativi agli Ordini di Fornitura sono effettuati non oltre **30 (trenta) giorni** dalla presentazione di regolare fattura fiscale, emessa dall'Appaltatore esclusivamente a seguito della ricezione dell'Autorizzazione all'emissione delle fatture.
4. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse mediante piattaforma SDI. Il contenuto obbligatorio della fattura elettronica è definito dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/72. La fattura elettronica andrà intestata a: Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.), Viale Luigi Merello, 86 - 09123 Cagliari, Codice Fiscale – Partita IVA: 03669190922, e dovrà obbligatoriamente riportare, tra le altre cose, i seguenti dati:
 a) il numero identificativo e la data dell'Ordine di Fornitura (OdF) a cui la fattura è riferita;
 b) il numero del CIG derivato, come riportato nell'Ordine di Fornitura;
 c) l'identificativo del provvedimento di impegno di spesa, notificato e/o comunicato all'atto dell'ordinazione della prestazione;
 d) il Codice Unico Ufficio indicato nell'ordine di fornitura;
 e) il codice I.B.A.N.;
 f) l'importo totale delle prestazioni effettuate.
5. Inoltre, fatti salvi i casi di espressa esclusione previsti dalla normativa vigente, la fattura elettronica dovrà recare obbligatoriamente l'annotazione "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972" (cd. "Split Payment") con **esposizione dell'aliquota e dell'ammontare IVA** che la Stazione Appaltante provvederà a liquidare direttamente all'Erario.
6. L'emissione della fattura è subordinata a quella dell'ordine elettronico su piattaforma SardegnaCAT da parte della Stazione Appaltante.
7. I pagamenti sono soggetti alle condizioni di cui all'art. 26 del presente Capitolato.
8. Il codice CIG dell'Accordo Quadro dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione ad ogni Ordine di Fornitura emesso.

Art. 26. Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti.

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione Appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
 a) all'esito positivo della verifica, da parte dell'Agenzia, della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, tramite l'acquisizione del documento unico

di regolarità contributiva (DURC). In caso di riscontrata inadempienza contributiva l'Agenzia Forestas procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs 36/2023. Ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

d) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. In caso di inadempimento accertato, la Stazione Appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio;

3. L'Amministrazione, al fine di garantire in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando la facoltà di applicazione delle eventuali penali di cui all'art. 14 del presente Capitolato, i pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino alla messa in regolarità con gli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 27. Ritardo nei pagamenti.

1. Tutti gli interessi da ritardo s'intendono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice civile.

Art. 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti.

1. È vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice e della legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione effettuato con atto pubblico o scrittura autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante. Rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

CAPO 6. GARANZIE.

Art. 29. Garanzie per la partecipazione.

1. È richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell'importo di ogni lotto, così come meglio indicato nel Disciplinare di gara.

Art. 30. Garanzie per l'esecuzione.

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico aggiudicatario, prima della stipula dell'Accordo Quadro, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari al 2% (due percento) del valore stimato dell'Accordo Quadro per il lotto aggiudicato, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO ACCORDO QUADRO LOTTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA RICHIESTA
Lotto 1	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 2	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Lotto 3	€ 123.000,00	€ 2.460,00
Lotto 4	€ 263.000,00	€ 5.260,00
Lotto 5	€ 205.000,00	€ 4.100,00
Lotto 6	€ 300.000,00	€ 6.000,00
Lotto 7	€ 205.000,00	€ 4.100,00
Lotto 8	€ 134.000,00	€ 2.680,00
Lotto 9	€ 72.000,00	€ 1.440,00

Tabella 2 - Importo garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva per i contratti attuativi è fissato in misura pari al **10% (dieci percento)** del valore dei contratti stessi. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D. Lgs 36/2023.

2. Le garanzie definitive sono costituite per l'importo assicurato, in conformità allo schema tipo di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022 (Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 291 del 14.12.2022), calcolato con le modalità di cui agli artt. n. 106 e n. 117 del D. Lgs 36/2023.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Sono esonerati dalla costituzione della garanzia definitiva, i contratti attuativi di importo inferiore ad euro 20.000,00. Nei casi di esonero dalla costituzione della garanzia definitiva del contratto attuativo, l'Agenzia si avvale della garanzia dell'accordo per tutti i casi di inadempimento, anche parziale, del contratto attuativo. L'esonero di cui sopra risponde alla necessità di provvedere alla conclusione ed esecuzione dei contratti di riparazione con ogni possibile urgenza, al fine di ripristinare nel più breve tempo, la piena operatività del veicolo/attrezzatura per il suo utilizzo nelle attività di istituto (interventi di protezione civile, antincendio, etc.).

 La garanzia definitiva sul contratto di Accordo Quadro cessa di avere effetto solo alla data di conclusione dell'intero accordo quadro, dietro emissione di espressa liberatoria del RUP, a seguito di verifica del corretto adempimento dell'accordo e dei relativi ordini di fornitura, ovvero dell'assenza di pretese sulla stessa.

 La garanzia definitiva per i contratti attuativi (OdF) cessa di avere effetto solo alla data di rilascio del Certificato di regolare esecuzione emesso ai sensi dell'Art. 39, comma 2 del presente Capitolato.

 La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione delle garanzie ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo (garanzia definitiva) si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e dell'Allegato II.13 del D. Lgs n. 36/2023. Per fruire delle suddette riduzioni l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. Le garanzie fideiussorie di cui al precedente punto 1, a scelta dell'Appaltatore, possono essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D. Lgs 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e lo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs n. 36/2023.
6. La garanzia fideiussoria sul contratto di Accordo Quadro è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta percento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione o, comunque, fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato ai sensi dell'art. 117 comma 8 del D. Lgs 36/2023 e dell'eventuale termine di proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.
 Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.
9. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.
10. Qualora l'Appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui al D. Lgs 159/2011, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore possa vantare diritto alcuno. La cauzione sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di appalti pubblici vigenti all'epoca della esecuzione della fornitura.

CAPO 7. MODIFICA DEI CONTRATTI.

Art. 31. Modifiche e varianti al contratto attuativo.

1. Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 120 D. Lgs 36/2023.
2. Le varianti che comportino aumento dell'importo del Contratto Attuativo (OdF) vengono effettuate mediante atto aggiuntivo all'Ordine di Fornitura.
3. Non sono riconosciute variazioni agli Ordini di Fornitura, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP/DEC, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'Agenzia Forestas, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 32. Revisione dei prezzi.

1. Con riferimento all'art. 9 del D. Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs 36/2023 sono stabilite nel presente articolo le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto attuativo OdF, decurtato della quota parte non assoggettabile a revisione dei prezzi, come specificato nel primo periodo del successivo comma 2, del presente articolo, e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Ai prezzi unitari di cui ai listini presentati dall'Affidatario in sede di gara per ognuna delle tipologie di materiali e di servizi accessori, di cui all'art. 9, comma 3, del presente Capitolato, nonché ai listini presentati durante l'esecuzione dell'accordo quadro ai sensi dell'Art. 9, comma 5 del presente Capitolato, si applicano i meccanismi di adeguamento del prezzo legato all'emissione dei medesimi listini aggiornati, in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, per cui, ai sensi dell'art. 60, comma 4-ter, del Codice, a tali costi non si applica la revisione dei prezzi di cui all'art. 60, comma 1, del Codice.

 La revisione dei prezzi di cui all'art. 60, comma 1, del Codice, si applica ai nuovi prezzi di cui all'Art. 9, comma 6, del Capitolato.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.2-bis al Codice, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'Allegato II.2-bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, ovvero del contratto attuativo OdF, decurtato della quota parte non assoggettabile a revisione dei prezzi, come specificato nel comma 2 del presente articolo.
4. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione dei prezzi, come prevista al nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo, si considerano i seguenti CPV:
 - CPV 50100000-6 – *Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse*, per il quale, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b), del Codice e degli artt. 10 e 11, dell'Allegato II.2-bis al Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico nazionale per l'intera collettività (NIC), nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, secondo la classificazione ECOICOP 0723 – *Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati*, di cui alla Tabella D1 del medesimo allegato al Codice;

- CPV 34300000-0 – *Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli*, per il quale, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b), del Codice e degli artt. 10 e 11, dell'Allegato II.2-bis al Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico nazionale per l'intera collettività (NIC), nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, secondo la classificazione ECOICOP 293 – *Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori*, di cui alla Tabella D1 del medesimo allegato al Codice.

5. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Allegato II.2-bis al Codice, la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice individuato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 al Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.
6. La Stazione Appaltante si impegna a monitorare l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del Codice con frequenza annuale e comunque con frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato II.2-bis al Codice, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
7. Quando si verificano le condizioni per il riconoscimento della revisione dei prezzi, la Stazione Appaltante comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui innanzi, da applicare alle prestazioni da eseguire.
8. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis al Codice, quando l'applicazione dell'art. 60 del Codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice (ovvero l'art. 1467 c.c.), la possibilità per la Stazione Appaltante o l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ai sensi della presente condizione, si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.
9. Ai sensi dell'art. 14 dell'Allegato II.2-bis al Codice, ai contratti di subappalto o ai sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo allegato al Codice.
10. La revisione dei prezzi approvata costituisce il riferimento economico da applicare ai successivi ordini di fornitura da emettere nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro.

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

Art. 33. Subappalto.

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle diposizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore può affidare in subappalto la fornitura oggetto dell'Ordine di Fornitura previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:
 a. il subappaltatore possegga i requisiti previsti a base di affidamento del contratto di Accordo Quadro per le forniture oggetto dello stesso Accordo Quadro;
 b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs 36 /2023;
 c. le prestazioni o le parti delle prestazioni subappaltati siano indicate espressamente nei documenti di gara, per cui è ammesso il subappalto;
 d. all'atto dell'offerta abbia indicato la fornitura o le parti della fornitura che intendono subappaltare.
3. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rimanda a quanto disposto dall'art. 119 del Codice dei contratti.

CAPO 9. CONTROVERSIE.

Art. 34. Accordo bonario e transazione.

1. Al fine di relegare a ipotesi marginale il contenzioso giudiziario, sono previsti due rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: l'accordo bonario e la transazione.
1. Nel caso di controversie emergenti in corso d'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, qualora l'Appaltatore abbia iscritto riserva, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs 36/2023 è possibile attivare il procedimento di accordo bonario disciplinato dall'art. 210 del Codice.
2. Ai sensi dell'articolo 210, comma 1, del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico della fornitura comporti variazioni rispetto all'importo del Contratto Attuativo in misura compresa tra il 5% (cinque percento) e il 15% (quindici percento), ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 210 del Codice dei Contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ultimo periodo del Codice è possibile attivare l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve esplicitate, qualunque sia l'importo, con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
4. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. In questo caso si procede con le modalità di cui all'art. 212 del Codice dei contratti.

Art. 35. Controversie.

1. Per tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore che non si siano potute definire in via amministrativa con i rimedi indicati nell'art. 34 del presente Capitolato, trova applicazione il comma 2 del presente articolo.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. Nelle more di un eventuale giudizio, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere l'erogazione della fornitura, in caso contrario la Stazione Appaltante potrà rivalersi, senza alcuna formalità sulla cauzione ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 36. Risoluzione.

1. L'Ordine di Fornitura e, conseguentemente, il contratto di Accordo Quadro, può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 122 del Codice.
2. L'Agenzia Forestas provvede alla risoluzione dell'Ordine di Fornitura e del contratto di Accordo Quadro nei casi previsti dall'art. 122 del Codice. Nello specifico qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente in merito alla esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordine di Fornitura, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro in argomento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggiore danno. La risoluzione dell'accordo quadro determina la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione.
3. Costituisce grave inadempimento contrattuale e pertanto motivo di risoluzione contrattuale:

a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione del contratto attuativo (Ordine di Fornitura) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) sospensione della fornitura da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
e) non rispondenza delle prestazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'Ordine di Fornitura.

4. Il contratto di Accordo Quadro è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
5. Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo e/o del contratto di Accordo Quadro, la comunicazione della decisione assunta dall'Agenzia Forestas è trasmessa all'Appaltatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante Posta Elettronica Certificata.
6. Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo e/o del contratto di Accordo Quadro, l'Agenzia Forestas si riserva ogni diritto e ulteriore azione al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie per assicurare il corretto funzionamento dei veicoli e dei mezzi aziendali, utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Agenzia Forestas imputerà all'Appaltatore:
 a) l'eventuale maggiore onere per l'Agenzia Forestas, per effetto della tardata/mancata esecuzione delle prestazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo/verifica di conformità del contratto di fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata o tardiva esecuzione delle prestazioni.
 b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato.

Art. 37. Clausola risolutiva espressa.

1. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. La Stazione Appaltante darà formale comunicazione del provvedimento di risoluzione all'Appaltatore e il contratto si considererà risolto dal momento della ricezione della stessa da parte del destinatario.
2. Il contratto si risolverà automaticamente e immediatamente nelle seguenti ipotesi:
 a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni interdittive di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla gara d'appalto. Qualora il contratto sia stato stipulato, nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci percento) del valore del contratto;

b) in caso di grave e reiterato inadempimento ex art. 1455 c.c., da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

c) per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'Appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'Appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l'intervento sostitutivo;

d) per qualsiasi fatto doloso o colposo grave o comportamento fraudolento imputabile all'Appaltatore da cui sia derivato un grave danno a persone o cose;

e) il superamento della soglia del 10% (dieci percento) dell'ammontare netto contrattuale relativo all'applicazione delle penali;

f) applicazione delle penali per un numero di volte superiore a 4 (quattro) nel corso di un anno di vigenza dell'Accordo Quadro;

g) in caso di violazione delle norme sul subappalto;

h) in caso di violazione delle norme sull'avvalimento;

i) in caso di cessione del contratto;

j) in caso di mancato rispetto dei protocolli di legalità e/o del patto di integrità;

k) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione della fornitura per cause imputabili all'Appaltatore;

l) in tutti i casi previsti dal Capitolato speciale, dal disciplinare di gara, dagli atti di gara e dalla normativa vigente.

m) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti o nullità assoluta del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

n) il venir meno in capo all'Aggiudicatario dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

3. Nei casi di risoluzione contrattuale l'Agenzia Forestas ha facoltà di affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Art. 38. Recesso.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, anche successivamente alla stipula del contratto relativo all'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo al suddetto contratto, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La Stazione Appaltante, salvo non si configuri un'ipotesi di risoluzione, può altresì recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso da notificarsi all'Appaltatore a mezzo PEC almeno 20 (venti) giorni prima, per esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

3. Inoltre, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373, comma 3, e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023, l'Agenzia Forestas ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
4. Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023, il recesso può essere disposto dall'Agenzia Forestas in qualunque momento, previo il pagamento delle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Ai sensi dell'art. 11 dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023, il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture eseguite.
5. Ai sensi del comma 2, dell'art. 123, del D. Lgs 36/2023, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la l'Agenzia Forestas prende in consegna le forniture di cui al Contratto Attuativo ed effettua la verifica la regolarità delle suddette prestazioni.

CAPO 10. ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ.

Art. 39. Termini per la verifica di conformità e per l'accertamento della regolare esecuzione.

1. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, come previsto dall'articolo 116 del D. Lgs 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 116, comma 9, del D. Lgs 36/2023, trattandosi di prestazioni continuative, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione del contratto; le stesse attività sono svolte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente. A tal fine, per ogni Ordine di Fornitura emesso, anche ai fini del pagamento delle spettanze dovute all'Appaltatore, il DEC rilascia il Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 38 dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023, eventualmente corredato da apposito Verbale di controllo in corso di esecuzione di cui all'art. 37, comma 1, lettera f), dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023.
3. Il DEC, o suo delegato, durante le attività di verifica e di controllo sull'esecuzione dell'appalto, in particolare accerterà:
 a) la rispondenza delle lavorazioni eseguite e dei materiali utilizzati, rispetto a quanto offerto in sede di gara;
 b) la rispondenza delle lavorazioni eseguite e dei materiali utilizzati, rispetto a quanto ordinato;
 c) la rispondenza delle lavorazioni eseguite e dei materiali utilizzati alle normative tecniche di settore e all'eventuale possesso di certificazioni di prodotto;
 d) le modalità di esecuzione delle prestazioni con particolare riferimento a:
 - verifica dello stato di mantenimento del mezzo, in seguito al periodo di sosta presso i magazzini o le officine di lavorazione dell'Appaltatore;
 - verifica in merito alla integrità delle lavorazioni eseguite, dei ricambi, della minuteria e dei materiali di consumo utilizzati;
 - verifica in merito all'assenza di lavorazioni aggiuntive non autorizzate dalla Stazione Appaltante.
 - verificati in merito alla conformità delle lavorazioni effettuate rispetto a quanto richiesto mediante Ordine di Fornitura, in termini di quantità, qualità, tipologia e integrità;
 - alla verifica sul rispetto dei tempi e delle modalità di consegna.

 Tutte le verifiche elencate dal punto a) al punto d), sono puntualmente riportate nel Certificato di regolare esecuzione o nel Verbale di controllo in corso di esecuzione, se redatto, di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Saranno rifiutate le prestazioni e/o i prodotti utilizzati per l'esecuzione delle suddette prestazioni, che presentino deterioramenti, difetti, vizi, e che non risultino corrispondenti per tipologia, qualità e quantità a quanto indicato negli ordinativi.
5. Qualora dal controllo delle prestazioni e/o dei prodotti utilizzati per l'esecuzione delle suddette prestazioni, il DEC rilevasse delle difformità in termini di qualità e/o di quantità rispetto a quanto ordinato, provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Appaltatore tramite il domicilio eletto come indicato nel contratto di Accordo Quadro.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese e senza alcun addebito in capo alla Stazione Appaltante, al corretto ripristino delle prestazioni e/o dei prodotti contestati secondo le modalità ed entro i termini previsti all'art. 17 del presente Capitolato.
7. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali previste dall'Art. 14 del presente Capitolato.

8. Al positivo completamento dell'attività di ripristino di cui al comma 6 del presente articolo, l'Appaltatore dovrà redigere un apposito "verbale di ripristino", in contraddittorio con l'Amministrazione, recante le ragioni della contestazione e l'attestazione dell'avvenuto ripristino delle prestazioni e/o dei prodotti contestati, con indicazione della data. Nel caso in cui le prestazioni rese siano già state fatturate, l'Aggiudicatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.
9. A decorrere dalla data di ricezione della segnalazione/contestazione del DEC, si interrompono i termini di pagamento delle sole prestazioni in contestazione, fino al ripristino delle stesse prestazioni affinché siano perfettamente corrispondenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo a quanto effettivamente ordinato dalla Stazione Appaltante.
10. Nel caso in cui l'Aggiudicatario si rifiuti o comunque non proceda al ripristino delle prestazioni e/o dei prodotti contestati entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi oltre i termini previsti nell'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ricorrere al libero mercato ai fini dell'approvvigionamento delle prestazioni di eguali quantità e qualità, come previsto all'Art. 21, comma 3 del presente Capitolato, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Aggiudicatario, fatta salva la rifusione di ogni altra spesa e/o danno e l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato.
11. Il mancato ripristino delle prestazioni e/o dei prodotti contestati, per causa non imputabile alla Stazione Appaltante, a forza maggiore e a caso fortuito, sarà considerata "mancata esecuzione delle prestazioni", costituente potenziale causa di inadempienza contrattuale e conseguente avvio del procedimento di risoluzione del contratto di Accordo Quadro e/o del Contratto Attuativo.

 Inoltre, sarà a carico dell'Aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento dei mezzi, non ritirati in seguito alla comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo, qualora si rendesse necessario il prelievo e il trasposto con mezzo di soccorso stradale in conseguenza dei deterioramenti, difetti, vizi delle prestazioni rese e/o dei prodotti utilizzati per l'esecuzione delle suddette prestazioni. In tale fattispecie il prelievo, il carico e il trasporto con mezzo di soccorso stradale, sono totalmente a carico dell'Appaltatore. I mezzi non ritirati con mezzo di soccorso stradale entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del sollecito/contestazione del DEC di cui al comma 5 del presente articolo, verranno consegnati all'Appaltatore con spese ed oneri a carico di quest'ultimo, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 del presente Capitolato.
12. Al termine della vigenza dell'Accordo Quadro, il DEC provvede all'elaborazione del "verbale di controllo definitivo" dell'Accordo quadro, di cui all'art. 37, comma 1, lettera g), dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023, afferente agli Ordini di Fornitura emessi esplicitando:
 a) numero degli ordini di fornitura emessi ed eseguiti;
 b) gli estremi dei contratti attuativi e degli eventuali atti aggiuntivi emessi nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro;
 c) l'indicazione puntuale delle lavorazioni eseguite e dei materiali utilizzati;
 d) pagamenti effettuati ed eventuali dichiarazioni di conformità acquisite;
 e) i Certificati di regolare esecuzione emessi in occasione del pagamento di ciascun OdF, oltre i Verbali di controllo in corso di esecuzione eventualmente emessi.
13. Il RUP provvede alla conferma del documento sopraccitato e all'archiviazione dello stesso.
14. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Esecutore.
15. L'Esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il

Direttore dell'Esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore.

16. Il soggetto incaricato della verifica di conformità (il RUP o il DEC) rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
17. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D. Lgs 36/2023, la verifica di conformità finale è completata entro **6 (sei) mesi** dall'ultimazione delle prestazioni di fornitura, risultante dal certificato di ultimazione delle prestazioni emesso dal DEC ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera n), dell'allegato II.14 al D. Lgs 36/2023.
 Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
18. Il certificato di verifica di conformità contiene:
 - gli estremi degli ordini di fornitura emessi e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - l'indicazione dell'Esecutore;
 - il nominativo del Direttore dell'Esecuzione;
 - il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
 - il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - il richiamo ai Certificati di regolare esecuzione emessi in occasione del pagamento di ciascun OdF e agli eventuali Verbali di controlli in corso di esecuzione, di cui al comma 2 del presente articolo;
 - il verbale del controllo definitivo di cui al comma 4 del presente articolo;
 - l'importo totale pagato ovvero l'importo a saldo da pagare all'Esecutore;
 - la certificazione di regolare esecuzione.

 Qualora il Certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'Esecuzione, lo stesso è confermato dal RUP o dal Responsabile del Procedimento per la Fase di Esecuzione, se nominato.
19. È fatta salva la responsabilità dell'Esecutore per eventuali vizi o difetti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità, non verificabili in sede di verifica di conformità. In caso di insorgenza di vizi occulti trovano applicazione le tutele previste nel Codice Civile e/o nel Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modifiche) ove applicabile.
20. Viene fatta salva la risoluzione del contratto di Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi (Ordini di Fornitura) in caso di gravi, reiterati e accertati inadempimenti.
21. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso dal RUP, o dal Responsabile del Procedimento per la Fase di Esecuzione se nominato, per la sua accettazione, all'Esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
22. Ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice, nel caso in cui l'importo totale delle prestazioni rese dall'Appaltatore nell'ambito di vigenza del contratto di Accordo Quadro per uno specifico lotto sia inferiore alla soglia cui all'art. 50 del D. Lgs 36/2023, il Certificato di regolare esecuzione sostituisce il Certificato di verifica di conformità.

CAPO 11. NORME FINALI.

Art. 40. Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori e i subcontraenti, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.
2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Accordo Quadro, si dispone quanto segue:
 a) i pagamenti a favore del Fornitore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo;
 c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;
 d) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a) del presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a) del presente articolo, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 3, della L. 136/2010.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG dell'Accordo Quadro e il CIG derivato per l'Ordine di Fornitura.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/2010:
 a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata L. 136/2010;
 b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4 del presente articolo, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i già menzionati contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

A tal fine i soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura e/o l'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

6. Per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D. Lgs 159/2011 in materia antimafia.

Art. 41. Spese contrattuali, imposte e tasse.

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 a) le spese contrattuali;
 b) le tasse e gli altri oneri dovuti direttamente o indirettamente connessi alla gestione/esecuzione degli ordini di fornitura/Accordo Quadro;
 c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. Si specifica che il contratto di Accordo Quadro può essere registrato volontariamente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 131/1986 (TUR).
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto di Accordo Quadro e degli Ordini di Fornitura, dall'avvio della fornitura alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio. L'imposta di bollo è stimata, per ogni Lotto, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D. Lgs 36/2023 e dell'Allegato I.4 al Codice, Tabella A, come nel seguito esplicitato:

DESCRIZIONE	IMPORTO ACCORDO QUADRO LOTTO	Imposta di Bollo
Lotto 1	€ 250.000,00	€ 120,00
Lotto 2	€ 250.000,00	€ 120,00
Lotto 3	€ 123.000,00	€ 40,00
Lotto 4	€ 263.000,00	€ 120,00
Lotto 5	€ 205.000,00	€ 120,00
Lotto 6	€ 300.000,00	€ 120,00
Lotto 7	€ 205.000,00	€ 120,00
Lotto 8	€ 134.000,00	€ 40,00
Lotto 9	€ 72.000,00	€ 40,00

Tabella 3 - Stima imposta di bollo per Lotto.

3. Le prestazioni e le forniture derivanti dall'Accordo Quadro sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

Art. 42. Trattamento dei dati.

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 "Codice sulla privacy" così come modificato dal D.L. 53/2019, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (D. Lgs 101/2018), si fa presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del/i contratto/i.

Art. 43. Obblighi dell'Appaltatore.

1. **Preliminarmente alla stipula del contratto di Accordo Quadro**, l'aggiudicatario dovrà fornire al RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, quanto sottoelencato:
 a) l'indirizzo della/e propria/e officina/e situata/e in almeno uno dei comuni indicati nell'Allegato B;
 b) i listini dei prezzi unitari (in vigore alla data di presentazione dell'offerta secondo le dichiarazioni rese in sede di gara) delle case produttrici per ognuna delle tipologie di materiali e di servizi accessori, di cui all'art. 9, comma 3, del presente Capitolato, resi su supporto informatico (CD, DVD o pendrive USB);

 Durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, a ogni aggiornamento dei listini, gli stessi dovranno essere immediatamente trasmessi al RUP e al DEC, con indicazione di tutti i riferimenti della comunicazione ufficiale della casa produttrice, indirizzata all'Appaltatore.

 Qualora una casa costruttrice abbia più listini (ad esempio, in caso di diverse categorie merceologiche oppure di differenti marchi appartenenti ad un unico gruppo), questi dovranno essere tutti forniti.
2. L'assenza ingiustificata di uno solo dei documenti richiesti non darà luogo alla stipula del contratto di Accordo Quadro. In tal caso il RUP assegna un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'integrazione documentale (o la sua regolarizzazione) che, decorso inutilmente, configura causa di escussione della cauzione provvisoria, costituita a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, imputabile a ogni fatto riconducibile all'Affidatario, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice e conseguente scorrimento della graduatoria, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di produrre la seguente documentazione per la corretta gestione tecnico/amministrativa dell'Accordo Quadro in oggetto; in particolare, per ogni Ordine di Fornitura, dovrà essere prodotto con cadenza almeno semestrale, a partire dal primo Ordine di Fornitura emesso, il report contenente le seguenti informazioni:
 a) elenco delle prestazioni richieste ed eseguite, con relativo elenco del materiale impiegato;
 b) gli estremi dei contratti attuativi e degli eventuali atti aggiuntivi emessi nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro;
 c) identificativi di ogni fattura emessa (numero e data) ed eventuali dichiarazioni di conformità trasmesse.
4. Il report di cui al comma 3 del presente articolo, dovrà essere sottoscritto in formato digitale dal legale rappresentante dell'Appaltatore e trasmesso all'indirizzo PEC dell'Agenzia Forestas e all'indirizzo e-mail del DEC per il lotto di riferimento. L'Agenzia Forestas si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'indicazione puntuale delle prestazioni richieste ed eseguite, e del materiale impiegato nel report di cui sopra.
5. Il Fornitore inoltre ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a

conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Agenzia Forestas.

6. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto di Accordo Quadro. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Agenzia Forestas per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
8. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Agenzia Forestas ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Accordo Quadro e/o i contratti attuativi ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento, da parte dell'impresa, di tutti i danni che ne dovessero derivare.
9. L'impresa può utilizzare servizi di *cloud computing* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Agenzia Forestas.
10. L'impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs 51/2018 e s.m.i.
11. L'Impresa, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE/2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte a evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art. 44. Rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara, nonché in tutta la documentazione di gara, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. L'oggetto del presente appalto è regolato dalle norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

DAVIDE PALMAS
26.10.2026
11:55:16
GMT+01:00

I Progettisti

Dott. Maurizio Barneschi

Ing. Davide Palmas

Maurizio
Barneschi
29.10.2026
13:27:21
GMT+01:00

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Maurizio Barnechi

Il Direttore ad Interim del Servizio APA

Dott. Maurizio Malloci

MAURIZIO
MALLOCI
03.11.2026
13:18:09
GMT+01:00